

La Qualità nella Revisione

**Come applicare i nuovi principi internazionali
per conseguire benefici in termini di efficacia ed efficienza
ed affrontare le verifiche di Legge**



Roberto Piras

Dottore Commercialista e Revisore Legale
Barbieri & Associati Dottori Commercialisti
Bologna

Controllo della qualità

D.lgs. 39/2010 Art. 20 Controllo della qualità

- **Controllo della qualità obbligatorio per tutti i revisori legali iscritti nel registro**
- **Controllo ogni 6 anni per i revisori che non svolgono la revisione su enti di interesse pubblico (in quest'ultimo caso i controlli sono svolti ogni tre anni)**

QUADRO NORMATIVO

- **DIRETTIVA EUROPEA 2006/43/CE**
- **D.LGS. 39/2010**
- **ISQC 1 ITALIA**
- **ISA 200 ITALIA**
- **ISA 220 ITALIA**
- **DIRETTIVA EUROPEA 2014/56/UE**
- **SCHEMA D.LGS. MODIFICA D.LGS. 39/2010**

DIRETTIVA EUROPEA 2006/43/CE

Obiettivo

**Sostanziale armonizzazione degli obblighi in
materia di revisione legale dei conti**

DIRETTIVA EUROPEA 2006/43/CE

**Applicazione di un unico
insieme di principi internazionali**

Definizione di una deontologia professionale

Rispetto dei più rigorosi principi etici

Rafforzare e armonizzare

la qualità della revisione legale dei conti

DIRETTIVA EUROPEA 2006/43/CE

I revisori legali e le imprese di revisione contabile devono essere soggetti ad un sistema di controllo della qualità che sia organizzato in modo indipendente dai revisori legali e dalle imprese di revisione contabile controllati

D.lgs. 39/2010

**Attuazione della direttiva 2006/43/CE,
relativa alle revisioni legali dei conti annuali e
dei conti consolidati, che modifica le direttive
78/660/CEE e 83/349/CEE, e che
abroga la direttiva 84/253/CEE**

D.lgs. 39/2010

- **Revisione legale è la revisione dei conti annuali o dei conti consolidati effettuata in conformità alle disposizioni del presente decreto lgs o, nel caso in cui sia effettuata in un altro stato membro dell'unione Europea, alle disposizioni di attuazione della direttiva 2006/43/CE vigenti in Stato membro;**
- **Revisore legale è la persona fisica abilitata a esercitare la revisione legale ai sensi del codice civile e delle disposizioni del presente decreto legislativo e iscritta nel registro ovvero una persona fisica abilitata a esercitare la revisione legale in un altro Stato membro dell'Unione Europea ai sensi delle disposizioni di attuazione della direttiva 2006/43/CE vigenti in tale stato membro;**
- **Responsabile della revisione:**
 - 1) **il revisore legale cui è stato conferito l'incarico**
 - 2) **il soggetto, iscritto nel Registro, responsabile dello svolgimento dell'incarico, se l'incarico è stato conferito ad una società di revisione legale.**

D.lgs. 39/2010

**L'attuazione delle disposizioni
contenute nel D.lgs. 39/2010 sono demandate
all'emanazione da parte del MEF di
appositi regolamenti/provvedimenti di attuazione**

D.lgs. 39/2010

Capo IV "Svolgimento della revisione legale"

- **Art. 11 - Principi di revisione**

- C.1 - La revisione legale è svolta in conformità ai principi internazionali adottati dalla Commissione Europea ai sensi dell'art. 26, parr. 1 e 2 della Direttiva 2006/43/CE.
- C.3 - Fino all'adozione dei principi di revisione da parte della Commissione Europea, la revisione legale viene svolta in conformità ai principi di revisione elaborati da associazioni e ordini professionale e dalla Consob.

- **Art. 12 – Elaborazione dei principi**

- C.1 - Il MEF sottoscrive una Convenzione con gli ordini e le associazioni professionali interessati
- C.2 - I principi elaborati dai soggetti convenzionati tengono conto di quelli emanati dagli organismi internazionali.

D.lgs. 39/2010

Convenzione con il MEF:

- Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili - CNDCEC
- Istituto Nazionale Revisori Legali - INRL
- Associazione Italiana revisori Contabili - ASSIREVI

**Determina Ragioneria dello Stato
del 23 Dicembre 2014**

D.lgs. 39/2010

Il nuovo corpo dei principi di revisione

- **33 Principi di Revisione Internazionali ISA ITALIA derivanti da un lavoro di traduzione dagli ISA Clarified – 2009, dal principio n. 200 al n. 720**
- **Principi di revisione predisposti per adempiere a disposizioni normative e regolamentari dell'ordinamento italiano non previste dagli ISA Clarified:**
 - **SA n. 250B, relativo a verifiche periodiche della regolare tenuta della contabilità sociale**
 - **SA n. 720B, relativo all'espressione del giudizio di conformità sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio revisionato**
- **Principio internazionale sul controllo della qualità ISQC Italia 1 "Controllo della qualità per i soggetti abilitati che svolgono revisioni complete e limitate del bilancio, nonché altri incarichi finalizzati a fornire un livello di attendibilità ad un'informazione e servizi connessi"(sempre allegato alla determina)**

D.lgs. 39/2010

Entrata in vigore

- **ISQC ITALIA 1 e ISA 250 dal 1° gennaio 2015**
- **Tutti gli altri ISA ITALIA e SA ITALIA 720 B decorrono dalla revisione dei bilanci relativi agli esercizi che iniziano dal 1° gennaio 2015**

D.lgs. 39/2010

Il nuovo corpo dei principi di revisione

- **PRINCIPI GENERALI E RESPONSABILITA': 200 - 299**
- **LA VALUTAZIONE DEI RISCHI E LE RISPOSTE AI RISCHI: 300 – 499**
- **ELEMENTI PROBATIVI: 500-599**
- **L'UTILIZZO DEL LAVORO DI ALTRI SOGGETTI: 600 – 699**
- **LE CONCLUSIONI E LA RELAZIONE DI REVISIONE SUL BILANCIO: 700 -799**

D.lgs. 39/2010

La struttura degli ISA ITALIA

- **Introduzione**
 - Oggetto
 - Data di entrata in vigore
- **Obiettivo**
- **Definizioni**
- **Regole : Cosa il revisore deve fare**
- **Linee guida ed altro materiale esplicativo:
spiegazioni alle regole con esempi e altri aspetti**
- **Appendici (eventuali)**

D.lgs. 39/2010

Capo VI "Controllo della qualità"

Art. 20 "Controllo della qualità"

- **Controllo della qualità obbligatorio per tutti i revisori legali iscritti nel registro**
- **Controllo ogni 6 anni per i revisori che non svolgono la revisione su enti di interesse pubblico (in quest'ultimo caso i controlli sono svolti ogni tre anni)**

D.lgs. 39/2010

Valutazione della conformità

- **Ai principi di revisione**
- **Ai requisiti di indipendenza**
- **Della quantità e qualità delle risorse impiegate**
- **Dei corrispettivi per la revisione**
- **Del sistema di controllo interno della qualità nella società di revisione**

Basato su una verifica adeguata dei documenti di revisione selezionati

D.lgs. 39/2010

Capo VI "Controllo della qualità"

Art. 20 "Controllo della qualità"

- I soggetti incaricati del controllo della qualità redigono una relazione contenente la descrizione degli esiti del controllo e le eventuali raccomandazioni al revisore legale o alla società di revisione legale di effettuare specifici interventi, con l'indicazione del termine entro cui tali interventi sono posti in essere.
- In caso di incompleta o tardiva effettuazione di tali interventi il MEF e la Consob, negli ambiti di rispettiva competenza, possono applicare le sanzioni di cui agli artt. 24 e 26, comma 1.

Controllo della Qualità

☐ **Controllo esterno: MEF/CONSOB**

☐ **Controllo interno:**

- **ISCQ 1 Italia Controllo del sistema interno di controllo della qualità**
- **ISA ITALIA N. 220 Controllo della qualità del singolo incarico di revisione**

ISQC ITALIA 1

**"CONTROLLO DELLA QUALITA' PER
I SOGGETTI ABILITATI CHE SVOLGONO
REVISIONI CONTABILI COMPLETE E
LIMITATE DEL BILANCIO, NONCHE'
ALTRI INCARICHI FINALIZZATI A FORNIRE UN
LIVELLO DI ATTENDIBILITA' AD
UN'INFORMAZIONE E SERVIZI CONNESSI"**

ISQC ITALIA 1

Ambito di applicazione

- Il presente principio si applica a tutti i soggetti abilitati costituiti da professionisti contabili con riferimento alle revisioni contabili complete e limitate del bilancio, nonché agli altri incarichi di assurance e ai servizi connessi.
- **La natura e l'estensione delle direttive e delle procedure da elaborare dipenderanno da diversi fattori, quali la dimensione e le caratteristiche operative del soggetto abilitato alla revisione**
- Il soggetto abilitato deve conformarsi a ciascuna regola del presente principio a meno che, nel suo caso specifico, la regola non sia pertinente ai servizi forniti relativamente alle revisioni contabili complete e limitate del bilancio, nonché agli altri incarichi di assurance e ai servizi connessi.

ISCQ ITALIA 1

Elementi di un sistema di controllo della qualità

- le responsabilità apicali per la qualità nel soggetto abilitato
- **i principi etici applicabili**
- l'accettazione e il mantenimento del rapporto con il cliente e dei singoli incarichi
- **le risorse umane**
- lo svolgimento dell'incarico
- **il monitoraggio**

ISA ITALIA 200

Obiettivi generali del revisore indipendente e svolgimento della revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali

ISA ITALIA 200

**Si basa sul presupposto che il soggetto
incaricato sia tenuto al rispetto del
ISQC ITALIA 1**

ISA ITALIA 200

Considerazioni di carattere generale per supportare il revisore nell'applicazione degli ISA ITALIA

- **Quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile in Italia**
- **Responsabilità degli amministratori per la redazione del bilancio**
- **Modalità di espressione del giudizio di revisione**
- **La necessità che il revisore deve conformarsi ai principi etici applicabili compresi quelli sull'indipendenza**

ISA ITALIA 200

Regole

- Principi etici di riferimento per la revisione contabile del bilancio
- **Scetticismo professionale**
- Giudizio professionale
- **Elementi probativi sufficienti e appropriati e rischio di revisione**
- Svolgimento dell'incarico

ISA ITALIA 220

Controllo della qualità dell'incarico di revisione contabile del bilancio

ISA ITALIA 220

Regole e linee guida

- **Responsabilità della qualità dell'incarico di revisione contabile**
- **Principi etici applicabili**
- **Accettazione e mantenimento dei rapporti con il cliente e dell'incarico di revisione**
- **Assegnazione dei team di revisione**
- **Svolgimento dell'incarico**
- **Monitoraggio**
- **Documentazione**

EVOLUZIONE FUTURA

Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio 16 Aprile 2014 – 2014/56/UE modifica la direttiva 2006/43/2006

Obiettivi:

- Maggiore armonizzazione delle norme a livello dell'Unione Europea
- **Maggiore convergenza con riguardo ai principi di revisione applicati**
- Rafforzamento del controllo pubblico con incremento dell'indipendenza delle autorità preposte al controllo e conferendo loro poteri adeguati, compresi quelli di indagine e il potere di irrogare sanzioni

EVOLUZIONE FUTURA

Termine di recepimento Direttiva 2014/56/UE

17 aprile 2016

"Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/56/UE che modifica la direttiva 2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati".

Approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri il 15 aprile 2016

EVOLUZIONE FUTURA

Recepimento Direttiva 2014/56/UE

- Viene meno la distinzione tra revisori legali Attivi e Inattivi con una nuova ripartizione del registro tra Sezione A (revisori che svolgono attività di revisione legale o che collaborano a un'attività di revisione legale in una società di revisione o che hanno svolto l'attività nel triennio precedente) Sezione B (revisori che non hanno assunto incarichi per tre anni consecutivi)
- **Obbligo di formazione continua per tutti i revisori iscritti nel registro (anche coloro che sono iscritti nella sezione B). Il 50 % dei crediti formativi dovrà riguardare materie attinenti alla revisione legale (principi di revisione, gestione del rischio e il controllo interno)**
- **Assoggettamento obbligatorio al controllo di qualità – modificato l'art. 20 del d.lgs. 39/2010.**

EVOLUZIONE FUTURA

Nuovo art. 20 "Controllo della qualità"

- **C.1** Gli iscritti nel registro che svolgono incarichi di revisione legale, ivi inclusi i componenti del collegio sindacale che esercitano la revisione legale ai sensi del comma 2 dell'art. 2409-bis o dell'art 2477 del codice civile, sono soggetti a controllo della qualità.
- **C.2** I revisori saranno soggetti a controllo di qualità sulla base di un'analisi del rischio. I controlli saranno effettuati almeno ogni 6 anni se il revisore svolge incarichi in Enti di Interesse Pubblico o in società che superino almeno due dei seguenti limiti:
 - **Totale attivo di stato patrimoniale: 4.000.000 euro**
 - **Ricavi netti delle vendite/prestazioni: 8.000.000 euro**
 - **Numero medio di 50 dipendenti occupati**

EVOLUZIONE FUTURA

Si ricorda che nelle srl la nomina dell'organo di controllo o del revisore è obbligatoria quando:

- La società è tenuta alla redazione del bilancio consolidato
- La società controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti
- La società controlla una quotata
- La società emette titoli di debito
- **Quando per due esercizi consecutivi sono superati almeno due dei seguenti limiti**
 - **Totale attivo di stato patrimoniale: 4.400.000 euro**
 - **Ricavi netti delle vendite/prestazioni: 8.800.000 euro**
 - **Numero medio di 50 dipendenti occupati**

EVOLUZIONE FUTURA

Nuovo art. 20 "Controllo della qualità"

- **I controlli della qualità sono appropriati e proporzionati alla portata e alla complessità dell'attività svolta dal revisore legale o dalla società di revisione legale oggetto di controllo"**

EVOLUZIONE FUTURA

Nuovo art. 20 "Controllo della qualità"

- Il controllo della qualità sarà affidato a persone fisiche:
- **In possesso di un'adeguata formazione ed esperienza professionale in materia di revisione dei conti e di informativa finanziaria e di bilancio.**
 - **In possesso della formazione specifica in materia di controllo della qualità mediante partecipazione a specifici corsi di formazione. Il Mef, sentita la Consob, definisce con proprio decreto i criteri di accreditamento dei corsi di formazione per i soggetti incaricati dei controlli della qualità nonché i programmi e il contenuto minimo di tali corsi.**

EVOLUZIONE FUTURA

Nuovo art. 10 ter "Organizzazione interna"

- Riprende in gran parte principi ed elementi del sistema di controllo della qualità come declinato dai principi di revisione internazionali.
- **Il revisore legale o la società di revisione:**
 - Si dota di procedure amministrative e contabili adeguate, di sistemi di controllo interno della qualità, di procedure efficaci per la valutazione del rischio e di meccanismi efficaci di controllo e tutela in materia di elaborazione elettronica dei dati;
 - **Stabilisce direttive e procedure configurate per conseguire una ragionevole sicurezza che i suoi dipendenti, nonché tutte le persone fisiche i cui servizi sono messi a sua disposizione o sono sotto il suo controllo e che partecipano all'attività di revisione legale dispongano delle conoscenze ed esperienze adeguate per svolgere l'incarico;**

EVOLUZIONE FUTURA

Nuovo art. 10 ter "Organizzazione interna"

➤ Il revisore legale o la società di revisione:

- **Stabilisce un sistema di controllo interno della qualità configurato per conseguire una ragionevole sicurezza che gli incarichi siano svolti in conformità ai principi professionali e alle disposizioni di legge e regolamenti applicabili. Il sistema comprende direttive e procedure per:**
 - **Garantire la continuità e la regolarità dell'attività**
 - **Organizzare la struttura del fascicolo di revisione**
 - **La formazione, il monitoraggio e il riesame del lavoro di coloro che partecipano direttamente alla revisione**

EVOLUZIONE FUTURA

Nuovo art. 10 ter "Organizzazione interna"

- Il sistema di controllo della qualità è proporzionato all'ampiezza e alla complessità delle attività di revisione legale svolte.
- Il Revisore legale o la società di revisione legale deve essere in grado di dimostrare all'autorità competente che le direttive e le procedure di controllo interno della qualità sono adeguate in considerazione dell'ampiezza e della complessità delle attività di revisione legale svolte.

ISA ITALIA 200

Regole: svolgimento dell'incarico

- Paragrafo 20: “il revisore non deve dichiarare, nella relazione di revisione, la conformità ai principi di revisione se non si è attenuto alle regole del principio e di tutti gli altri principi pertinenti ai fini della revisione contabile”
- **Paragrafo 22: il revisore deve conformarsi a ciascuna regola contenuta in un principio di revisione, a meno che, nelle circostanze della revisione:**
 - a) l'intero principio non sia pertinente, ovvero**
 - b) la regola non sia pertinente in quanto subordinata a una condizione che non sussiste**

ISA ITALIA 700

Responsabilità del Revisore

Paragrafo 30 (I): Per gli incarichi conferiti ai sensi del d.lgs. 39/10, la relazione di revisione deve indicare che la revisione contabile è stata svolta in conformità ai "principi di revisione internazionali (ISA Italia) elaborati ai sensi dell'art. 11, comma 3, del d.lgs. 39/10".

GRAZIE PER L'ATTENZIONE



Roberto Piras

Dottore Commercialista e Revisore Legale
Barbieri & Associati Dottori Commercialisti
Bologna